



AORN Ospedali dei Colli

25-07-2024 12:33:56

AOC/0023705/2024

Alla Direzione Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del sistema
sanitario regionale
Avv. Antonio Postiglione

Oggetto: riscontro nota prot. n. 2024 – 0015422/UDCP/GAB/UL del 04.07.2024 – interrogazione a risposta scritta a firma della Consigliera regionale Maria Muscarà (Misto) – R.G. n. 884 – “Trasferimento della piccola P. al Bambin Gesù di Roma”.

In riferimento all'interrogazione formulata dalla Consigliera regionale Maria Muscarà relativa alla paziente P., ricoverata presso questa Azienda, affetta da cardiomiopatia dilatativa congenita, alla quale dopo giorni di cure intensive e in assenza di miglioramenti clinici, è stato necessario, con il consenso dei genitori, impiantarle l'unica assistenza meccanica pediatrica idonea per le caratteristiche anagrafiche, si rappresenta quanto segue.

L'interrogazione della consigliera Muscarà è formulata attraverso segnalazioni di alcuni cittadini e Federconsumatori fondate sull'intuito soggettivo, con le quali si tenta di stigmatizzare l'operato dell'Azienda dei Colli attraverso la descrizione di una situazione preoccupante per la paziente e quindi di imminente pericolo di vita a causa di “infezioni e ictus”, di “lungaggini burocratiche” e di mancato tempestivo trasferimento della paziente presso l'Ospedale *Bambin Gesù*. Tale lamentele, tuttavia, sono state anche oggetto di ricorso R.G. n. 13829/2024 ai sensi dell'art. 700 cpc, proposto dall'Avv. Carlo Spirito in qualità di legale dei genitori, definito in data 15.07.2024 dal Tribunale di Napoli - VIII sezione Civile con Ordinanza che ha confermato, contrariamente da quanto sostenuto dai ricorrenti “il corretto e adeguato operato dell'Azienda dei Colli - evidenziando come la struttura abbia sin dal ricovero (5.5.2023) preso in carico la bambina con la massima cura ed attenzione, assicurandole tutta l'assistenza necessaria attraverso il proprio team multidisciplinare che monitora costantemente le sue condizioni”.

In particolare, il Giudice con il provvedimento di cui sopra, ha rigettato in pieno il ricorso ritenendo che “le condotte omissive fonte di responsabilità sono, per la difesa dei ricorrenti, intuibili. Ebbene, l'intuito, fondato sul senso comune, è tutt'altra cosa rispetto alle leggi scientifiche che sole consentono di attribuire un dato evento ad un determinato antecedente astrattamente idoneo a cagionarlo, secondo una rigorosa valutazione eziologica causa-effetto.

In un quadro patologico così complesso ed articolato, il ricorso a categorie quali l'intuito soggettivo, non avallato da sottostanti competenze medico scientifiche, risulta semplicistico e del tutto fuorviante.

Realtà patologiche così gravemente compromesse presentano livelli di complessità tecnica di inquadramento e di gestione così elevati, che rifuggono da banalizzazioni o conclusioni semplicistiche, basate sull'intuito o sul senso comune”.

Ed infatti, questa Azienda innanzi alle generiche e fumose accuse di *malpractice* ha puntualmente fornito esaurienti spiegazioni, fondate su coerenti ragionamenti scientifici e supportate da dati statistici.

"AZIENDA OSPEDALIERA
SPECIALISTICA DEI COLLI"

Monaldi - Cotugno - C.T.O.

Quanto al trasferimento della paziente presso l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, questa Azienda anche in sede giudiziaria ha fornito la prova della sua correttezza e del tempismo con cui ha accordato la richiesta dei genitori.

Il Giudice, infine, ha puntualizzato che: "...emerge dal carteggio prodotto dalla struttura sanitaria che l'ospedale, già prima del giudizio cautelare, venendo incontro alla richiesta dei genitori, ha fatto quanto da loro richiesto e sollecitato per assicurare le migliori cure possibili della bambina presso altri centri trapiantologici maggiormente attivi nel periodo 2002-2023 (come segnalati ed elencati dal Centro Nazionale Trapianti con nota in data 10.6.2024), ricevendone purtroppo solo dinieghi. Tutti i centri interpellati (Milano, Torino, Bologna, Bergamo e Roma, dopo la valutazione del caso clinico nel suo complesso, hanno ritenuto di non poter accettare il trasferimento allo stato, evidentemente per la compromessa condizione neurologica della piccola paziente, che rappresenta, in questo momento, una controindicazione al trapianto".

Premesso ciò, al netto dei dinieghi espressi dagli altri centri trapiantologici (Bologna, Torino, Niguarda, Bergamo, Osp Ped Bambin Gesù), provvedimenti peraltro, comunicati in data 14.6.2024 da CRT anche a Federconsumatori, questa Azienda continuerà a garantire alla paziente tutte le cure necessarie e tutte le esigenze che i genitori manifesteranno nel supremo interesse della minore.

Nel restare a disposizione per qualsiasi ed ulteriore chiarimento, si porgono Distinti Saluti.

Il Direttore Generale
Avv. Anna Jervolino

